



Generali Italia S.p.A.

- versione 1 di polizza



ATTIVA raccolto



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 25.02.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte in Polizza causati dalle seguenti Avversità:

- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);

- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore) se detti eventi sono indicati in Polizza e previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- ✗ danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;
- ✗ innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;
- ✗ abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- ✗ incendio;
- ✗ danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- ✗ danni dovuti a errate pratiche agronomiche o culturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;
- ✗ danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;
- ✗ danni dovuti a fitopatie;
- ✗ danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- ✗ danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia e il Limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza, indicata in Polizza, o alla data del pagamento del premio se successivo alla data di decorrenza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.



Che obblighi ho?

L'Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
 - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
 - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano culturale del fascicolo aziendale.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche culturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Viene rilasciata a richiesta del cliente apposita ricevuta.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo;

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati in Polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione Rischi Agevolati Individuali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA RACCOLTO Assicurazione Rischi Agevolati Individuali

data di aggiornamento: 25.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate in Polizza.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.



Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:

- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioviggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

Franchigia per danni singoli

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
Agrumi, cereali minori, mais, riso, soia, olive	10	15
Drupacee, frutticole varie, pomacee, leguminose, altri prodotti	15	15
Pomodoro, uva da vino e da tavola	10	10
Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante	20	20
Orticole da seme	30	30

- **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è
- 40% per le Avversità Catastrofali
- 30% per le Avversità diverse dalle Catastrofali

Franchigia per danni combinati

Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è:

- al 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- al 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è

- del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è:

- **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Limite di Indennizzo

- Se assicurata **una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
 - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
 - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
- Se assicurata una combinazione di garanzie **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
 - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Uva da vino: per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti del danno di qualità ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data;
- Patata comune: in nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole Partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. Per la Varietà Sunrose, è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle Produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 19,0% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziiazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.

REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
--	---

Indice



ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI

PAG.



Che cosa è assicurato?

7

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

7

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

7

Art. 1.3 - Dati meteorologici

7



Che cosa NON è assicurato?

7

Art. 2.1 - Esclusioni

7



Ci sono limiti di copertura?

8

Art. 3.1 - Soglia

8

Art. 3.2 - Franchigia

8

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

PAG.

Art. 4.1 - Campioni	10
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto	10
PRODOTTO UVA DA VINO	10
Art. 5.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	10
Art. 5.2 - Operatività della garanzia	10
Art. 5.3 - Danno di qualità	10
Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza	11
PRODOTTO UVA DA TAVOLA	13
Art. 6.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	13
Art. 6.2 - Operatività della garanzia	13
Art. 6.3 - Danno di qualità	13
PRODOTTO FRUTTA	14
Art. 7.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	14
Art. 7.2 - Operatività della garanzia	14
Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio	16
CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI	23
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	23
Art. 8.2 - Danni di qualità - Prodotto Ciliegie	23
Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti	24
PRODOTTI OLIVE E AGRUMI	25
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	25
Art. 9.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi	26
PRODOTTI ERBACEI	27
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	27
Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza	27
PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA	28
Art. 11.1 - Danno di Qualità	28
PRODOTTO CEREALI MINORI	28
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	28
Art. 12.2 - Danno di qualità	29
Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	29
PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE	29
Art. 13.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	29
Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	30
Art. 13.3 - Danno di qualità	30
PRODOTTO COLZA, GIRASOLE E SOIA	32
Art. 14.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia per Soia	32

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	33
PRODOTTO LEGUMINOSE	33
Art. 15.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	33
Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati	33
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	34
PRODOTTO MAIS	34
Art. 16.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	34
Art. 16.2 - Danno di qualità	35
PRODOTTO MELANZANE	37
Art. 17.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	37
Art. 17.2 - Operatività della garanzia	37
Art. 17.3 - Danno di qualità	37
PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI	38
Art. 18.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	38
Art. 18.2 - Operatività della garanzia	38
Art. 18.3 - Danno di qualità	38
PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA	39
Art. 19.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	39
Art. 19.2 - Operatività della garanzia	39
Art. 19.3 - Danno di qualità	40
Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia	40
PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO	40
Art. 20.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	40
Art. 20.2 - Operatività della garanzia	40
Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	41
PRODOTTO POMODORO	41
Art. 21.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	41
Art. 21.2 - Operatività della garanzia	41
Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	41
Art. 21.4 - Danno di qualità	41
PRODOTTO RISO	42
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico	43
Art. 22.3 - Danno di qualità	43
PRODOTTO SPINACIO	43
Art. 23.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	43
Art. 23.2 - Operatività della garanzia	43
Art. 23.3 - Danno di qualità	44
PRODOTTO TABACCO	44
Art. 24.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	44
Art. 24.2 - Danno di qualità	44
Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta	44

VIVAI	45
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)	45
Art. 25.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	45
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto	45
Art. 25.3 - Danno di qualità	45
PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE	45
Art. 26.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	45
Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto	45
Art. 26.3 - Danno di qualità	46
PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	46
Art. 27.1 - Oggetto della garanzia	46
Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto	46
Art. 27.3 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	46
Art. 27.4 - Danno di qualità	46
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO	47
Art. 28.1 - Oggetto della garanzia	47
Art. 28.2 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	47
Art. 28.3 - Danno di qualità	47
PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio)	48
Art. 29.1 - Oggetto della garanzia	48
Art. 29.2 - Danno di qualità	48
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)	49
Art. 30.1 - Oggetto della garanzia	49
Art. 30.2 - Danno di qualità	49
ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME COMUNI	
PAG.	
 Dove vale la copertura?	50
Art. 31.1 - Validità territoriale	50
 Quando e come devo pagare?	50
Art. 32.1 - Pagamento del Premio	50
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	50
Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	50
 Che obblighi ho?	51
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato	51
Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati	51
Art. 34.3 - Modifiche All'Assicurazione	51
Art. 34.4 - Comunicazione tra le Parti	51
Art. 34.5 - Misure restrittive - Sanzioni internazionali	51
Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio	51

Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	52
Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto	52
Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge	52

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.



Che obblighi ho?

53

Che obblighi ha l'impresa

Art. 35.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	53
Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno	53
Art. 35.3 - Mandato del perito	53
Art. 35.4 - Perizia Preventiva	54
Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno	54
Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	54
Art. 35.7 - Perizia d'appello	55
Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello	55
Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello	55
Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	56
Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio	56
Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno	56
Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo	56

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

57

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B	57
Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE	58
Art. 36.3 - ANALISI DEL DANNO - PRODOTTO VIVAI PIANTE DA FRUTTO, POMACEE, DRUPACEE ED ACTINIDIA	59
Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi	59
Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite	60

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

61

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI”

Questo prodotto segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra tra quelli che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono quelle elencate ogni anno nel PGRA. Le presenti Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e, per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, **solo quando supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria o di quella assicurata se inferiore**: è la cosiddetta **Soglia di danno**.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, con la sottoscrizione di un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente contratto, per soli i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto "Attiva Raccolto" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto "Attiva Raccolto" è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, comprensive delle DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI COMUNI

Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Acque superficiali	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.
Bollettino di Campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Colture irrigue	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

Impianti di difesa attiva	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per Certificati di Assicurazione che vengono emessi.
Polizza	Il documento che contiene: • la dichiarazione delle Produzioni che l'Assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo del PGIR, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della Franchigia, degli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, avvenuti dopo la data di decorrenza o della data di pagamento del Premio se successiva, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
Sottopartita	Porzione specifica della Partita che può riferirsi a una varietà, un appezzamento dedicato ad una specifica varietà, una fase produttiva, uno scaglione di raccolta.
SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri tra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Waterspot	Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Uva da vino

Disciplinare di produzione	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
Varietà	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf

Frutta precoce

Albicocche precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.
Melograni precoci	Acco, Mollar de Elche e similari
Melograni tardivi	Wonderful e similari
Pesche e nettarine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.
Pere precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.
Susine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro

Mais

Mais da granella	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.
Mais da biomassa	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
Mais da insilaggio	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa.
Mais da seme	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.
Mais dolce	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione latteo/cerosa.

Pastone di mais	Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
------------------------	--

Vivai

Attecchimento	Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.
----------------------	---

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI**Avversità Catastrofali:**

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Eccesso di Neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nella Polizza e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.

Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/Irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;**
- **5% per tutte le altre Avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine**, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- incendio;**
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o**

- seguito un evento assicurato;
- g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
 - h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
 - i) danni dovuti a fitopatie;
 - j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
 - l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
 - m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
 - n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo opera solo quando il danno, indennizzabile secondo il presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche) o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata (o Sottopartita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi) di una Franchigia il cui valore è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella.

In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	15	15
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	15
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	15	15
POMODORO	10	10

RISO	10	15
SOIA	10	15
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'*Elenco delle Specie agricole*.

2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è

- **40% per le Avversità catastrofali**
- **30% per le Avversità diverse dalle catastrofali**

Franchigia per danni combinati:

Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia, la Franchigia applicata è pari a:

- 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è

- o del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- o del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

- Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è

- del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.
- Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

- 1) Per le combinazioni di garanzie comprese le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - **40%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
 - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
 - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati
- 2) Per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - **50%** per danni da: Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- leguminose e spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.**

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sulla Polizza che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto.**

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.**

Art. 5.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la Produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa se comunicata almeno tre giorni prima dell'effettuazione all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia che presta la garanzia, tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 5.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali.

Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione:

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Se il Prodotto risulta danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l'Italia Settentrionale

- 1° agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 15 agosto per tutte le altre Varietà

per l'Italia Centro Meridionale e Isole

- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 10 agosto per tutte le altre Varietà

il coefficiente per il danno di qualità della tabella indicata nel Certificato di Assicurazione può essere aumentato secondo la tabella che segue:

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo
Fino al 20%	5%
Dal 20 al 40 %	10%
Oltre il 40%	15%

Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia, e gli eventuali successivi aggravamenti prima della raccolta, che si è verificato:

- dal 25 luglio al 25 agosto, per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- dal 5 agosto al 5 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-precoce;
- dal 20 agosto al 20 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta media;
- dal 5 settembre al 5 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva;
- dal 10 settembre al 10 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La garanzia cessa con l'inizio della raccolta della partita interessata e comunque alle ore 24.00 del giorno sopra riportato.

TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI ASSICURATI			
VARIETA'	RACCOLTA	VARIETA'	RACCOLTA
Aglianico	tardiva	Montepulciano	medio-tardiva
Albana	media	Moscato bianco	medio-precoce
Aleatico	medio-tardiva	Moscato giallo	media
Ancelotta	media	Moscato rosa	medio-tardiva
Barbera	medio-tardiva	Muller Thurgau	medio-precoce
Bombino Bianco	medio-tardiva	Nebbiolo	tardiva
Bombino Nero	medio-tardiva	Negro amaro	media
Cabernet Franc	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Pignoletto	media
Cannonau	medio-tardiva	Pinot bianco	medio-precoce
Carmènere	media	Pinot grigio	precoce
Chardonnay	precoce	Pinot nero	precoce
Cigliegiolo	medio-precoce	Primitivo	precoce
Cortese	media	Raboso piave	tardiva
Corvina	medio-tardiva	Refosco	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva	Ribolla gialla	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva	Riesling italico	medio-precoce
Dolcetto	medio-precoce	Riesling Renano	medio-precoce
Fortana	tardiva	Rondinella	medio-tardiva
Garganega	media	Sangiovese	media
Glera	medio-tardiva	Sauvignon b.	medio-precoce
Incrocio Manzoni	medio-precoce	Schiava grossa	media
Kerner	media	Schioppettino	medio-tardiva
Lagrein	tardiva	Solaris	precoce
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Sylvaner	media
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Syrah	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Teroldego	medio-tardiva
Lambrusco Salamino	media	Tocai friulano b.	medio-precoce
Longanesi	medio-tardiva	Traminer aromatico	media

Malbech	medio-precoce	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media	Uva di Troia	medio-tardiva
Malvasia Nera	media	Veltliner	media
Marzemino	media	Verdeca	media
Merlot	media	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva		

Per le Varietà non riportate, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

Tabella di raccordo tra epoche di raccolta	
EPOCA DI MATURAZIONE (come da Registro Nazionale delle Varietà di Vite)	EPOCA DI RACCOLTA
1 (prima)	Precoce
2 (seconda)	Medio precoce
3 (terza)	Media
4 (quarta)	Medio tardiva e Tardiva

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le Varietà non coperte

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Art. 6.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica, e precisare se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi in garanzia solo i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando essa si verifica nei 20 giorni che precedono la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 6.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA**Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

Art. 7.2 - Operatività della garanzia

La garanzia opera solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

OLIVE	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

AGRUMI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Assicurato e utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;

- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	%
a)	Illesi;	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	30
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	%
a)	Illesi;	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	35
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia Baby	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	%
a)	Illesi	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 cm ² di superficie totale	30
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	50
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm ² di superficie totale	70
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm ² di superficie totale	80

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Baby	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	%
a)	Illesi	0
b)	Singola lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 cm ² di superficie totale	35
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	55
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm ² di superficie totale	75
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm ² di superficie totale	80

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ²)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ²)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di media estensione	75

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
----	---	-----------

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm ² di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm ² di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15

c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90

I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante.	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Actinidia Gialla e Rossa, Actinidia Baby, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettare, Nettare Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,25 cm per Actinidia Baby); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine; 0,125 cm² per Actinidia Baby • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma che non possono rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,50 cm per Actinidia Baby); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine; 0,25 cm² per Actinidia Baby); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifioranti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato **deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie** (unifera o rifiorante), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) **e la data del Trapianto stesso**.

Art. 8.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Che cosa NON è assicurato

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 2.1 – *Esclusioni* -, si conviene che la data di inizio della raccolta è la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
----	---	-----------

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	Classificazioni del Danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio. La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli);

e termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Cosica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S.Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'Assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 9.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentino fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI

Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischio Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 10.2 - Garanzia Marcescenza

Fermo quanto previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione* e ad integrazione dello stesso, Generali Italia indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, bulbi, cariossidi, cespi e frutti provocati dalle Avversità assicurate solo ai Prodotti: Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale,

Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Riso, Aglio, Cipolla, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Radicchio, Soia, Zucche e Zucchine.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

Art. 11.1 - Danno di qualità

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
Data del Sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza. La garanzia Vento Forte decorre dalle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Art. 12.2 - Danno di qualità

Cereali da Biomassa-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti dalla fase fenologica di spigatura, cioè la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	8	12	16	20	24	28	32

Tab. C	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	24	30	36	42	48

Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Come opera la copertura

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- **220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;**
- **150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.**

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente. In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTI CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- **120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,**

- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale;
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, ma deve lasciare i campioni come previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 13.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le Avversità	
	Classificazione del danno	% danno	
		Cocomeri	Meloni, e Cocomeri Sugar Baby, Cocomeri mini
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovuti agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI GIRASOLE E SOIA

Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Soia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;

e cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Girasole

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;

e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione agronomica, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci:

- per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per m²;
- per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per m²;
- per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m² per le cultivar monostelo e 15 piante per m² per le cultivar a sviluppo ramificato;

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTI LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 33.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sulla Polizza, per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono

essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'Art. 15.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* che precede.

Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del:

- 31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;
- 30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 *Mandato del perito*, 35.4 *Perizia preventiva* e 35.5 *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latte, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
 - Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
 - Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
 - Mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 16.2 - Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, solo per l'evento Grandine, è convenzionalmente calcolata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9ª foglia nelle classi FAO 600-700);
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione). La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione cerosa (emissione del punto nero).

Tab. C	Tabella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais da Granella					Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais Integrale					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Tab. C	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais Integrale					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce					Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme					Avversità Grandine			
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m², oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m²,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MELANZANE**Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 17.2 - Operatività della garanzia

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

Art. 17.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma, - lieve decolorazione della base, - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm ² .	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - difetti di forma, - difetti di colorazione, - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm ² - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm ² .	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 150° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 18.2 - Operatività della garanzia

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 18.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione e in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PATATA COMUNE

Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza e, solo per la garanzia Eccesso di Pioggia, dal germogliamento e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 19.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata comune come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 19.3 - Danno di qualità

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni che riguardano la sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenuto conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

Tab. A	Tabella liquidazione Patata comune	Tutte le Avversità
FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B - B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come dall'Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTI PATATA PRIMIZIA

Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e solo per la garanzia Eccesso di Pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 20.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata primizia.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO POMODORO**Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 21.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 21.4 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa Pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato e Pomodorino % danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Fiori e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4.	20	5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	20
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO RISO**Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h);

La garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura

Per la **Varietà Sunrose**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 – Limite di Indennizzo - è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico

Ci sono limiti di copertura

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**

- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C,**
- **che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia,** cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

Art. 22.3 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercializzazione	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 130° giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

Art. 23.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, cioè per la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 23.3 - Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio Fresco	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione dovuti agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 24.2 - Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a), è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 25.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidativa Pianta di Vite portinnesti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo.	90

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 26.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 27.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 27.4 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70

e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentano i seguenti danni:		
- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione.		
Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentano asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 28.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 28.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri o qualche lacerazione. Piante Bi-asse che presentano la troncatura di uno dei due assi	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	10

c)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazione	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 29.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 29.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm; sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	40
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	75
Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno; curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	75
Gli astoni con sveltamenti che interessano i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto, e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre Avversità, tranne Grandine e Vento Forte, la garanzia copre la sola perdita di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 30.1 - Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 dell'1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Alla Polizza deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 30.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
b)	Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
c)	Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni;	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
Le piante perdute o distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

NORME COMUNI



Dove vale la copertura?

Art. 31.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



Quando e come devo pagare?

Art. 32.1 - Pagamento del Premio

Il premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della polizza di assicurazione.

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹;
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario o postale² intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato¹ dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo;

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per i Prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;**
- assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.**
- Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.**

L'Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a:

- **fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;**
- **fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.**

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella Polizza.

Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 34.3 - Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 34.4 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** ed inviate all'agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via email a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla

valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione³.

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁵.

Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurazione presso diversi assicuratori non è prevista.

Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'articolo 1 17 - Separazione patrimoniale del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 - Obbligo di separazione patrimoniale del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

² In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

³ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

⁴ Art. 1898 del Codice civile.

⁵ Art. 1897 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 35.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia** presso la quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;
 - b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. **La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
 - c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.** In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma;
 - d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
 - e) **mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, **la planimetria catastale** relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
 - f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**
- L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 35.11 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.**

Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 35.3 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 34.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;

- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 35.4 - Perizia Preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'Art. 35.3 - *Mandato del Perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 35.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art. 3.1 - *Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione il predetto bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza e Generali Italia tramite PEC a

generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 35.7 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 35.2 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre avversità atmosferiche. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 35.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è

vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di decorrenza della Polizza, o la data di pagamento del Premio se successiva, e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 35.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il valore assicurato e di conseguenza il Premio**

il Premio. Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) **LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) **FREQUENZA DELLE LESIONI:**

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) **ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) **DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) **CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

C) DEFORMAZIONE la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

Art. 36.2 - Analisi del Danno - **COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: POMODORO

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

DEPIGMENTAZIONE: alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

FREQUENZA:

Qualche	Fino a 3
Più	Da 4 in poi

DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

- LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
 MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
 NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 36.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

PIANTA Bi-ASSE: pianta che presenta due astoni produttivi che si sviluppano da un unico portainnesto

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Piante Singole	Lesioni/Lacerazioni	Piante Bi-asse	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8	RADA	Da 2 a 11
QUALCHE	Da 9 a 14	QUALCHE	Da 12 a 19
NUMEROSE	Oltre 14	NUMEROSE	Oltre 19

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 cm a 100 cm per il pero;
- 60 cm a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIU'	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Occupazione del suolo	Cod. prod.	Descrizione prodotto	Gruppo prodotto
ACTINIDIA (KIWI)	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
AGLIO	D01	AGLIO	ALTRI PRODOTTI
AGLIO	L10	AGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGLIONE	M11	AGLIONE	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	W52	AGLIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGRETTO	L11	AGRETTO	ALTRI PRODOTTI
AGROSTIDE CANINA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE STOLONIFERA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE TENUE	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ALBICOCCO	C02	ALBIOCOCHE	DRUPACEE
ALBICOCCO	M22	ALBIOCOCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
ALBICOCCO	M89	ALBIOCOCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	L12	ALBIOCOCHE PRECOCI	DRUPACEE
ALBICOCCO	L90	ALBIOCOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	D70	ALBIOCOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALCHECHENGI	M06	ALCHECHENGI	ALTRI PRODOTTI
CALLA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GERBERA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORCHIDEA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORTENSIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PEONIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ROSA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GLADIOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ANEMONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
BOCCA DI LEONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GAROFANO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
LILIUM	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
MARGHERITA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PAPAVERO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
RANUNCOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
STATICE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
AGAPANTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ALSTROEMERIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
FAGIOLO D'EGITTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
VIOLA TRICOLOR	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
NASTURZIO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI

<u>AZALEA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CAMELIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRIMULA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>IMPATIENS</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SAINTPAULIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CICLAMINO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GERANIO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BEGONIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>KALANCHOE</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GYPHOPHILA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TAGETE o GAROFANO INDIANO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>DAFNE MEZEREZ o PEPE DI MONTE o FIOR DI STAMBECCO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>MARGHERITA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PAPAVERO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>LINO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SESAMO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FACELIA</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GALEGA O CAPRAGGINE</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GRANO SARACENO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANETO</u>	<u>L14</u>	<u>ANETO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANETO</u>	<u>H38</u>	<u>ANETO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ANICE COMUNE</u>	<u>C80</u>	<u>ANICE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANICE STELLATO</u>	<u>H74</u>	<u>ANICE STELLATO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANICE STELLATO</u>	<u>H75</u>	<u>ANICE STELLATO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)</u>	<u>L15</u>	<u>ANONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARACHIDE</u>	<u>D53</u>	<u>ARACHIDI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>C23</u>	<u>ARANCE MEDIO TARDIVE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>Q59</u>	<u>ARANCE MEDIO TARDIVE SOTTO RETI ANTIGRANDINE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>H02</u>	<u>ARANCE PRECOCI</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>Q58</u>	<u>ARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARNICA</u>	<u>L16</u>	<u>ARNICA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ASPARAGO</u>	<u>D03</u>	<u>ASPARAGO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>AVENA</u>	<u>C43</u>	<u>AVENA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA ALTISSIMA</u>	<u>W18</u>	<u>AVENA ALTISSIMA DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA</u>	<u>L17</u>	<u>AVENA DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA</u>	<u>L18</u>	<u>AVENA DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVOCADO</u>	<u>H53</u>	<u>AVOCADO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>BAMBU</u>	<u>L19</u>	<u>BAMBU'</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU GIGANTE</u>	<u>L19</u>	<u>BAMBU'</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU</u>	<u>L20</u>	<u>BAMBU' DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU GIGANTE</u>	<u>L20</u>	<u>BAMBU' DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA</u>	<u>L21</u>	<u>BARBABIETOLA DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>L22</u>	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>L08</u>	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>D04</u>	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>C67</u>	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARDANA	<u>M12</u>	BARDANA RADICE	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	<u>C82</u>	BASILICO	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	<u>H26</u>	BASILICO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BERGAMOTTO	<u>C63</u>	BERGAMOTTO	AGRUMI
BERGAMOTTO	<u>Q63</u>	BERGAMOTTO SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>H54</u>	BIETA LISCIA DA TAGLIO	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D05</u>	BIETOLA DA COSTA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>H88</u>	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>L23</u>	BIETOLA ROSSA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D50</u>	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BORRAGINE	<u>H86</u>	BORRAGINE	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	<u>W50</u>	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	<u>D90</u>	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	<u>W08</u>	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	<u>D96</u>	BUNCHING ONION DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	<u>M43</u>	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	<u>C36</u>	CACHI	FRUTTICOLE VARIE
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	<u>L93</u>	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>W51</u>	CAMELINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>M83</u>	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>M83</u>	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	<u>L24</u>	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA ROMANA	<u>L24</u>	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	<u>D06</u>	CANAPA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	<u>C84</u>	CANAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CANAPA	<u>M03</u>	CANAPA INFIORESCENZA	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	<u>L04</u>	CAPPERO	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	<u>C27</u>	CARCIOFO	CARCIOFI
CARCIOFO	<u>M07</u>	CARCIOFO DA INDUSTRIA	CARCIOFI
CARDI	<u>D07</u>	CARDO	ALTRI PRODOTTI
CARDI	<u>L25</u>	CARDO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAROTA	<u>D08</u>	CAROTA	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	<u>W03</u>	CAROTA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	<u>D46</u>	CAROTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME

CAROTA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CARTAMO	L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	W30	CARTAMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CARVI - CUMINO DEI PRATI	W19	CARVI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CASTAGNO	D33	CASTAGNE	FRUTTICOLE VARIE
CAVOLFIORE	D09	CAVOLFIORE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D52	CAVOLFIORE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	C83	CAVOLO BROCCOLO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	W48	CAVOLO BROCCOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	W49	CAVOLO BROCCOLO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	D10	CAVOLO CAPPuccio	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	D10	CAVOLO CAPPuccio	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	CAVOLO CINESE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	L29	CAVOLO FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	CAVOLO NERO	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	W07	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	W07	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	L31	CAVOLO ROMANESCO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	CAVOLO VERZA	ALTRI PRODOTTI
CECE	M02	CECE DA SEME	LEGUMINOSE
CECE	D12	CECI	LEGUMINOSE
CEDRO	C64	CEDRO	AGRUMI
CETRIOLO	D13	CETRIOLI	COCOMERI MELONI PEPERONI
CETRIOLO	C70	CETRIOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICERCHIA	D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
MOCO	D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
CICORIA	W43	CICORIA DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
CILIEGIO	C37	CILIEGIE	DRUPACEE
CILIEGIO	M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
CILIEGIO	M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	L32	CILIEGIO ACIDO	DRUPACEE
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	C72	CIPOLLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	C54	CIPOLLE	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	D14	CIPOLLINE	ALTRI PRODOTTI

<u>COCOMERO</u>	<u>C33</u>	<u>COCOMERO</u>	<u>COCOMERI MELONI</u>
			<u>PEPERONI</u>
<u>COCOMERO</u>	<u>W44</u>	<u>COCOMERO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>COCOMERO</u>	<u>M09</u>	<u>COCOMERO MINI</u>	<u>COCOMERI MELONI</u>
			<u>PEPERONI</u>
<u>CODA DI VOLPE</u>	<u>W02</u>	<u>CODA DI VOLPE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>PIOPPO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>OLMO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PAULOWNIA TOMENTOSA</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PLATANO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO BIANCO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO NERO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO TREMULO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>SALICE</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>EUCALIPTO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ROBINIA</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO CANESCENTE o PIOPPO GRIGIO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>COLZA</u>	<u>C32</u>	<u>COLZA</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>L33</u>	<u>COLZA DA BIOMASSA</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>D45</u>	<u>COLZA DA SEME</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>M46</u>	<u>COLZA DA SEME IBRIDO</u>	<u>SOIA</u>
<u>CORIANDOLO</u>	<u>C85</u>	<u>CORIANDOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CORIANDOLO</u>	<u>C86</u>	<u>CORIANDOLO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>COTOGNO</u>	<u>W33</u>	<u>COTOGNO</u>	<u>POMACEE</u>
<u>CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE</u> <u>INGLESE</u>	<u>L34</u>	<u>CRESCIONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE</u> <u>INGLESE</u>	<u>H76</u>	<u>CRESCIONE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>CRISANTEMO</u>	<u>D20</u>	<u>CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO</u> <u>PIEN'ARIA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CRISANTEMO</u>	<u>L07</u>	<u>CRISANTEMO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ECHINACEA PALLIDA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA ANGUSTIFOLIA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PURPUREA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PALLIDA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA ANGUSTIFOLIA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PURPUREA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ELICRISO</u>	<u>L35</u>	<u>ELICRISO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ERBA CIPOLLINA</u>	<u>L36</u>	<u>ERBA CIPOLLINA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

ERBA MAZZOLINA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA	D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	C68	ERBA MEDICA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FETTUCCIA D'ACQUA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
PANICO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANO SARACENO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ARUNDO DONAX	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
KENAF	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SPELTA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
FRUMENTO SEGALATO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SEGALA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SORGO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ORZO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
TRITICALE	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
AVENA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PISELLO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
CICERCHIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SERRADELLA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCE	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VIGNA CINESE	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA SATIVA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA VILLOSA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ROVEJA PISELLO SELVATICO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SULLA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVINO	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVA GROSSA)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVETTA)	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SOIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPOLINA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI

<u>VECCE</u>	<u>C88</u>	<u>ERBAI DI LEGUMINOSE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VECCIA SATIVA</u>	<u>C88</u>	<u>ERBAI DI LEGUMINOSE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VECCIA VILLOSA</u>	<u>C88</u>	<u>ERBAI DI LEGUMINOSE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ROVEJA PISELLO SELVATICO</u>	<u>C88</u>	<u>ERBAI DI LEGUMINOSE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ERBAIO</u>	<u>C88</u>	<u>ERBAI DI LEGUMINOSE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>RAVIZZONE</u>	<u>L38</u>	<u>ERBAI DI RAVIZZONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ERBAIO</u>	<u>C89</u>	<u>ERBAI MISTI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FACELIA</u>	<u>H97</u>	<u>FACELIA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FAGIOLO</u>	<u>L39</u>	<u>FAGIOLI DA INDUSTRIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO</u>	<u>D98</u>	<u>FAGIOLI DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DI SPAGNA</u>	<u>D98</u>	<u>FAGIOLI DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DALL'OCCHIO</u>	<u>D98</u>	<u>FAGIOLI DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DI LIMA</u>	<u>D98</u>	<u>FAGIOLI DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO</u>	<u>C45</u>	<u>FAGIOLI FRESCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DI SPAGNA</u>	<u>C45</u>	<u>FAGIOLI FRESCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO</u>	<u>L40</u>	<u>FAGIOLI SECCHI NANI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DALL'OCCHIO</u>	<u>L40</u>	<u>FAGIOLI SECCHI NANI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DI LIMA</u>	<u>L40</u>	<u>FAGIOLI SECCHI NANI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO</u>	<u>L41</u>	<u>FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO DI SPAGNA</u>	<u>L41</u>	<u>FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLINO</u>	<u>C47</u>	<u>FAGIOLINI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLINO</u>	<u>L42</u>	<u>FAGIOLINI DA INDUSTRIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLINO</u>	<u>L43</u>	<u>FAGIOLINI DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAGIOLO D'EGITTO</u>	<u>W13</u>	<u>FAGIOLO D'EGITTO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FARRO</u>	<u>D16</u>	<u>FARRO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SPELTA</u>	<u>D16</u>	<u>FARRO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>FARRO</u>	<u>W01</u>	<u>FARRO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>FARRO</u>	<u>L44</u>	<u>FARRO DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SPELTA</u>	<u>L44</u>	<u>FARRO DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>FAVA (FAVA GROSSA)</u>	<u>D97</u>	<u>FAVA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVA (FAVA GROSSA)</u>	<u>D17</u>	<u>FAVA FRESCA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVA (FAVA GROSSA)</u>	<u>L45</u>	<u>FAVA SECCA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVA (FAVETTA)</u>	<u>W53</u>	<u>FAVETTA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVA (FAVETTA)</u>	<u>W54</u>	<u>FAVETTA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVINO</u>	<u>D18</u>	<u>FAVINO</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FAVINO</u>	<u>L46</u>	<u>FAVINO DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>FESTUCA INDURITA</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)</u>	<u>H95</u>	<u>FESTUCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FICO</u>	<u>C44</u>	<u>FICHI</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>FICODINDIA o FICO D'INDIA</u>	<u>C42</u>	<u>FICO D'INDIA</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>FIENO GRECO</u>	<u>H78</u>	<u>FIENO GRECO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

FIENO GRECO	W42	FIENO GRECO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO	D19	FINOCCHIO	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D51	FINOCCHIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO	M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
FIORDALISO	L47	FIORDALISO	ALTRI PRODOTTI
ZUCCHINO	H27	FIORI DI ZUCCHINA	COCOMERI MELONI PEPERONI
FLEOLO BULBOSO	W23	FLEOLO BULBOSO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	W21	FLEOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	W21	FLEOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FRAGOLA	C38	FRAGOLE	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLA DI BOSCO	M51	FRAGOLINE DI BOSCO	FRUTTICOLE VARIE
GINESTRA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
MIMOSA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
PITTOSPORO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIBURNO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
RUSCO PUNGITOPO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
IMPATIENS	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
GYP SOPHILA	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
EUCALIPTO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
ASPARAGO	M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
GRANO (FRUMENTO) DURO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	H10	FRUMENTO DURO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) DURO	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	CEREALI MINORI
GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI MINORI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI MINORI
FUNGHI	L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI	W29	FUNGHI DI COLTIVAZIONE A CICLO ALTERNATO	ALTRI PRODOTTI
GELSO	D56	GELSO	FRUTTICOLE VARIE
GENZIANA	L52	GENZIANA	ALTRI PRODOTTI
BAMBU	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI

BAMBU GIGANTE	<u>L06</u>	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
GIRASOLE	<u>C48</u>	GIRASOLE	SOIA
GIRASOLE	<u>L53</u>	GIRASOLE DA BIOMASSA	SOIA
GIRASOLE	<u>M04</u>	GIRASOLE DA BIOMASSA Pianta	SOIA
GIRASOLE	<u>D48</u>	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIRASOLE	<u>D48</u>	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIUGGIOLO	<u>H36</u>	GIUGGIOLE	FRUTTICOLE VARIE
LYCIUM BARBARUM (GOJI)	<u>D95</u>	GOJI	ALTRI PRODOTTI
GRANO DEL MIRACOLO	<u>W38</u>	GRANO DEL MIRACOLO	CEREALI MINORI
GRANO DEL MIRACOLO	<u>W37</u>	GRANO DEL MIRACOLO DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	<u>H14</u>	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI
INDIVIA o SCAROLA	<u>C73</u>	INDIVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
IPERICO	<u>M05</u>	IPERICO	ALTRI PRODOTTI
QUMQUAT	<u>D35</u>	KUMQUAT	AGRUMI
LAMPONE	<u>C52</u>	LAMPONE	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	<u>H08</u>	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
LATTUGA LATTUGHINO	<u>C74</u>	LATTUGHE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LATTUGA LATTUGHINO	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
INDIVIA o SCAROLA	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
BABY LEAF	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA	<u>L54</u>	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI
LENTICCHIE	<u>D22</u>	LENTICCHIE	LEGUMINOSE
LIMONE	<u>C24</u>	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	AGRUMI
LIMONE	<u>Q62</u>	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LIMONE	<u>H04</u>	LIMONI PRECOCI	AGRUMI
LIMONE	<u>Q61</u>	LIMONI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LINO	<u>C91</u>	LINO	ALTRI PRODOTTI
LINO	<u>W06</u>	LINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
LINO	<u>H28</u>	LINO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LIQUIRIZIA	<u>L55</u>	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	<u>H18</u>	LOIETTO	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LUPINELLA	<u>H45</u>	LUPINELLA	LEGUMINOSE
LUPINELLA	<u>L56</u>	LUPINELLA DA SEME	LEGUMINOSE
LUPINO	<u>H17</u>	LUPINI	LEGUMINOSE
LUPOLINA	<u>W05</u>	LUPOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LUPPOLO	<u>H77</u>	LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	<u>L57</u>	MAGGIORANA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	<u>L58</u>	MAIS DA BIOMASSA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>C03</u>	MAIS DA GRANELLA GENERICO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>M32</u>	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>D23</u>	MAIS DA INSILAGGIO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>C39</u>	MAIS DA SEME	MAIS

GRANTURCO (MAIS)	D24	MAIS DOLCE	MAIS
MALVA	L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	C25	MANDARANCE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	H05	MANDARANCE PRECOCI	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q60	MANDARANCE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	AGRUMI
MANDARINO	Q66	MANDARINI MEDIO - TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	H07	MANDARINI PRECOCI	AGRUMI
MANDARINO	Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDORLO	C61	MANDORLE	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	MANGO	FRUTTICOLE VARIE
MELANZANA	W09	MELANZANA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELANZANA	C58	MELANZANE	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELO	C04	MELE	POMACEE
MELO	M17	MELE CLUB	POMACEE
MELO	M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELO	W04	MELE DA INDUSTRIA	POMACEE
MELO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELISSA	L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L61	MELISSA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MELOGRANO	H35	MELOGRANO	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
MELONE	W10	MELONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELONE	C34	MELONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
MENTA DOLCE	L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI
MENTA	L65	MENTA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	MENTUCCIA	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	C51	MIRTILLO	FRUTTICOLE VARIE
MIRTO	D37	MIRTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W31	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA ORTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W32	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MORE	C66	MORE	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTICOLE VARIE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	D57	NESTI DI VITE	VIVAI / PIANTE
PESCO NETTARINA	C05	NETTARINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE

<u>PESCO NETTARINA</u>	<u>D79</u>	<u>NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>NOCCIOLO</u>	<u>C59</u>	<u>NOCCIOLE</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>D42</u>	<u>NOCE PIANTE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>NOCE</u>	<u>D38</u>	<u>NOCI</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>OLIVO</u>	<u>C41</u>	<u>OLIVE OLIO</u>	<u>OLIVE</u>
<u>OLIVO</u>	<u>C40</u>	<u>OLIVE TAVOLA</u>	<u>OLIVE</u>
<u>OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO</u>	<u>L96</u>	<u>OLIVELLO SPINOSO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI OLIVICOLI</u>	<u>H93</u>	<u>OLIVO IN VASO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORIGANO</u>	<u>L67</u>	<u>ORIGANO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARALIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ASPIDISTRA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORTENSIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PEONIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PHILODENDRO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIANTE GRASSE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>STRELITZIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLADIOLO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GINESTRA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MIMOSA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PITTOSPORO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIBURNO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ANEMONE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PEPERONCINO PEPERETTA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CALENDULA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>POINSETTIA (STELLA DI NATALE)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AGAPANTO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ALSTROEMERIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AMAMELIDE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARONIA NERA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLICINE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FICUS BENJAMINA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>DRACAENA (DRACENA)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>HOYA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CISSUS</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARONIA NERA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PARTENIO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLICINE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>BUDDLEJA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>LENTISCO o LENTISCHIO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GELSOMINO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORTICA</u>	<u>L68</u>	<u>ORTICA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ORZO</u>	<u>C29</u>	<u>ORZO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>ORZO</u>	<u>C29</u>	<u>ORZO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>

<u>ORZO</u>	<u>L69</u>	<u>ORZO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>ORZO</u>	<u>D60</u>	<u>ORZO DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>ORZO</u>	<u>M52</u>	<u>ORZO DA SEME IBRIDO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>PASCOLO ARBORATO - TARA 50%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA</u>	<u>L98</u>	<u>PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)</u>	<u>L70</u>	<u>PASSIFLORA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GRANTURCO (MAIS)</u>	<u>L09</u>	<u>PASTONE DI MAIS</u>	<u>MAIS</u>
<u>PATATA</u>	<u>W35</u>	<u>PATATA DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PATATA</u>	<u>C35</u>	<u>PATATE COMUNI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PATATA</u>	<u>H16</u>	<u>PATATE DA SEME</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PATATA</u>	<u>M60</u>	<u>PATATE DI PRIMIZIA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PEPERONCINO PEPERETTA</u>	<u>H24</u>	<u>PEPERONCINO</u>	<u>COCOMERI MELONI PEPERONI</u>
<u>PEPERONE</u>	<u>W45</u>	<u>PEPERONE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>PEPERONE</u>	<u>C22</u>	<u>PEPERONI</u>	<u>COCOMERI MELONI PEPERONI</u>
<u>PERO</u>	<u>C07</u>	<u>PERE</u>	<u>POMACEE</u>
<u>PERO</u>	<u>W12</u>	<u>PERE DA INDUSTRIA</u>	<u>POMACEE</u>
<u>PERO</u>	<u>C08</u>	<u>PERE PRECOCI</u>	<u>POMACEE</u>
<u>PERO</u>	<u>D82</u>	<u>PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>POMACEE</u>
<u>PERO</u>	<u>D83</u>	<u>PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>POMACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>C09</u>	<u>PESCHE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>M24</u>	<u>PESCHE DA INDUSTRIA</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>Q01</u>	<u>PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>C10</u>	<u>PESCHE PRECOCI</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>D84</u>	<u>PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>PESCO</u>	<u>D85</u>	<u>PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>C11</u>	<u>PIANTE DI VITI PORTA INNESTO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>STEVIA REBAUDIANA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CALENDULA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>SESAMO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ALTEA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AMAMELIDE</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

ANGELICA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CUMINO - CUMINO ROMANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
BASILICO SANTO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ARTEMISIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ASSENZIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
BIANCOSPINO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SAMBUCO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GINEPRO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO BIANCO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CARDO MARIANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CENTAUREA MINORE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ENULA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
EQUISETO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ESCOLZIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
FILIPENDULA,ULMARIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GALEGA O CAPRAGGINE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GRINDELIA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ISSOPO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MARRUBIO O ROBBIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PILOSELLA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SANTOREGGIA MONTANA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
VALERIANA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ZENZERO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
RAFANO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALOE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
UVA URSINA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ACHILLEA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CENTELLA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALLORO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CIMICIFUGA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PRUGNOLO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
GERANIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CARDIACA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ERISMO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
MELILOTO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CILIEGIO CANINO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ROMICE o LAPAZIO	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SILFIO (PIANTA DI COPPO) <i>Silphium perfoliatum</i>	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CISTO FEMMINA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
NIGELLA DAMASCENA	D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE

<u>RICINO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RABARBARO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ANANASSI</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GINESTRA DEI CARBONAI</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IDRASTE</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FAVA o FAGIOLO DI CALABAR</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MANDRAGORA AMERICANA o</u> <u>MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IGNATIA AMARA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>NOCE VOMICA o ALBERO DELLA</u> <u>STRICNINA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MANGOSTANO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>H44</u>	<u>PIANTINE DA ORTO IBRIDE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>H43</u>	<u>PIANTINE DA ORTO STANDARD</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>NOCCIOLO</u>	<u>H87</u>	<u>PIANTINE DI NOCCIOLO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>H87</u>	<u>PIANTINE DI NOCCIOLO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO</u>	<u>L71</u>	<u>PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO BIANCO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO NERO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO TREMULO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>M39</u>	<u>PISELLI DA INDUSTRIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>C46</u>	<u>PISELLI FRESCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>L72</u>	<u>PISELLI SECCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>D47</u>	<u>PISELLO DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>C96</u>	<u>PISELLO PROTEICO</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISTACCHIO</u>	<u>C57</u>	<u>PISTACCHIO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>POA ANNUA</u>	<u>W28</u>	<u>POA ANNUA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POA (SP. POA NEMORALIS L.)</u>	<u>W22</u>	<u>POA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POA (SP. POA PALUSTRIS E POA</u> <u>TRIVIALIS L.)</u>	<u>W22</u>	<u>POA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>L05</u>	<u>POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>C12</u>	<u>POMODORO CONCENTRATO</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORO</u>	<u>W11</u>	<u>POMODORO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>C13</u>	<u>POMODORO DA TAVOLA</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORO</u>	<u>C14</u>	<u>POMODORO PELATO</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMPELMO</u>	<u>D36</u>	<u>POMPELMO</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>PORRO</u>	<u>D27</u>	<u>PORRO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PORRO</u>	<u>C75</u>	<u>PORRO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>PORRO</u>	<u>M48</u>	<u>PORRO DA SEME IBRIDO</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>LUPOLINA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO POLIFITA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CARVI - CUMINO DEI PRATI</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA INDURITA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA</u> <u>SCHREB.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS</u> <u>HUDS.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA	<u>L99</u>	PRATO POLIFITA	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	<u>C99</u>	PREZZEMOLO	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	<u>D43</u>	PREZZEMOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PSILLO O PLANTAGO OVATA	<u>H42</u>	PSILLIO	ALTRI PRODOTTI
CHENOPODIUM QUINOA	<u>D94</u>	QUINOA	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	<u>C71</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO	<u>C71</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICORIA	<u>M49</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D61</u>	RAPA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>C76</u>	RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO	<u>D29</u>	RAVANELLO	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	<u>C77</u>	RAVANELLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RIBES NERO	<u>C62</u>	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RIBES ROSSO	<u>C62</u>	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RICINO	<u>W41</u>	RICINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
RISONE	<u>C15</u>	RISO	RISO
RISONE	<u>M25</u>	RISO CON DIRITTI RISERVATI E AD ALTA PRODUTTIVITA'	RISO
RISONE	<u>L73</u>	RISO DA SEME	RISO
RISONE	<u>M28</u>	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>D63</u>	RISO INDICA	RISO
RISONE	<u>M26</u>	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>L74</u>	RISO INDICA DA SEME	RISO
RISONE	<u>M29</u>	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>M29</u>	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
ROMICE o LAPAZIO	<u>W40</u>	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	<u>W40</u>	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	<u>W39</u>	ROMICE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ROSA CANINA	<u>D39</u>	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	<u>L75</u>	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	<u>L76</u>	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	<u>L76</u>	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	<u>H29</u>	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	<u>H29</u>	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA	<u>M41</u>	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
SALVIA	<u>L77</u>	SALVIA	ALTRI PRODOTTI

<u>SALVIA</u>	<u>W47</u>	<u>SALVIA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SATSUMA</u>	<u>C60</u>	<u>SATSUMA</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>SCALOGNO</u>	<u>D64</u>	<u>SCALOGNO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SCALOGNO</u>	<u>L78</u>	<u>SCALOGNO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SEDANO</u>	<u>D30</u>	<u>SEDANO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SEDANO</u>	<u>H56</u>	<u>SEDANO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SEDANO RAPA</u>	<u>W46</u>	<u>SEDANO RAPA DA FORAGGIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>D31</u>	<u>SEGALE</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>L79</u>	<u>SEGALE DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>D65</u>	<u>SEGALE DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SENAPE</u>	<u>H41</u>	<u>SENAPE BIANCA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>W25</u>	<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>W24</u>	<u>SENAPE BRUNA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SENAPE NERA</u>	<u>W26</u>	<u>SENAPE NERA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE NERA</u>	<u>W27</u>	<u>SENAPE NERA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SOIA</u>	<u>C31</u>	<u>SOIA</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>L80</u>	<u>SOIA DA BIOMASSA</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>L81</u>	<u>SOIA DA SEME</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>D99</u>	<u>SOIA EDAMAME</u>	<u>SOIA</u>
<u>SORGO</u>	<u>C30</u>	<u>SORGO</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>L82</u>	<u>SORGO DA BIOMASSA</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>L83</u>	<u>SORGO DA INSILAGGIO</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>H39</u>	<u>SORGO DA SEME</u>	<u>MAIS</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>C56</u>	<u>SPINACIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>M40</u>	<u>SPINACIO DA INDUSTRIA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>C78</u>	<u>SPINACIO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SULLA</u>	<u>H19</u>	<u>SULLA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>SULLA</u>	<u>H19</u>	<u>SULLA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>SULLA</u>	<u>H89</u>	<u>SULLA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>BIRICOCCOLO SUSINCOCCO</u>	<u>C16</u>	<u>SUSINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>C16</u>	<u>SUSINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>W34</u>	<u>SUSINE DA INDUSTRIA</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>C17</u>	<u>SUSINE PRECOCI</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>D86</u>	<u>SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>D87</u>	<u>SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>TABACCO</u>	<u>C18</u>	<u>TABACCO</u>	<u>TABACCO</u>
<u>PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)</u>	<u>H91</u>	<u>TAPPETO ERBOSO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TARASSACO</u>	<u>L84</u>	<u>TARASSACO RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TIMO</u>	<u>L85</u>	<u>TIMO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TRIFOGLIO</u>	<u>H20</u>	<u>TRIFOGLIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)</u>	<u>D44</u>	<u>TRIFOGLIO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>C49</u>	<u>TRITICALE</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>L86</u>	<u>TRITICALE DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>H40</u>	<u>TRITICALE DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>L87</u>	<u>TRITORDEUM</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>

<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W14</u>	<u>TRITORDEUM DA FORAGGIO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W16</u>	<u>TRITORDEUM DA INSILATO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W17</u>	<u>TRITORDEUM DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>VITE</u>	<u>H85</u>	<u>UVA COMUNE SOTTO RETE</u> <u>ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>C19</u>	<u>UVA DA TAVOLA</u>	<u>UVA TAVOLA</u>
<u>VITE</u>	<u>D89</u>	<u>UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE</u>	<u>UVA TAVOLA</u>
<u>VITE</u>	<u>H82</u>	<u>UVA DA VINO COMUNE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H80</u>	<u>UVA DA VINO DOP</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H83</u>	<u>UVA DA VINO DOP SOTTO RETE</u> <u>ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H81</u>	<u>UVA DA VINO IGP</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H84</u>	<u>UVA DA VINO IGP SOTTO RETE</u> <u>ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H73</u>	<u>UVA DA VINO VARIETALE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>RIBES BIANCO (UVA SPINA)</u>	<u>D66</u>	<u>UVA SPINA</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>VITE</u>	<u>L03</u>	<u>UVA VARIETALE SOTTO RETE</u> <u>ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VECCE</u>	<u>L88</u>	<u>VECCIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>VECCIA SATIVA</u>	<u>L89</u>	<u>VECCIA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>VECCIA VILLOSA</u>	<u>L89</u>	<u>VECCIA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O</u> <u>LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)</u>	<u>M13</u>	<u>VERBENA ODOROSA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O</u> <u>LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)</u>	<u>M86</u>	<u>VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VERBENA OFFICINALE</u>	<u>M14</u>	<u>VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>H92</u>	<u>VIVAI DI FRUTTICOLE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M55</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARANCIO AMARO o MELANGOLO</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI –</u> <u>FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI –</u> <u>FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI –</u> <u>FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CASTAGNO</u>	<u>M58</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M58</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M54</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE –</u> <u>KAKI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE</u> <u>DA BACCHE</u>	<u>M59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE –</u> <u>KAKI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>D67</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI OLIVICOLI</u>	<u>C55</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DI OLIVO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FORESTALI COMMERCIALI</u> <u>COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI</u> <u>VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E</u> <u>DESTINATI AL FABBISOGNO</u> <u>DELL'AZIENDA</u>	<u>H37</u>	<u>VIVAI DI PIANTE FORESTALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IBISCO (KARCADE')</u>	<u>H69</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO</u> <u>CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI</u> <u>CADUCIFOGLIE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AZZERUOLO</u>	<u>H69</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO</u> <u>CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI</u> <u>CADUCIFOGLIE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGGLIE	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
CORBEZZOLO	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
RUSCO PUNGITOPO	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
CISSUS	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
FETTUCCIA D'ACQUA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
RUSCUS	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
FACELIA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
HOYA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
IMPATIENS	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
SAINTPAULIA	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE

VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
ROSA	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
ROCCIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
HAGENIA ABYSSINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLEANDRO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA MINORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA EQUISETINA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA FRAGILE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA INTERMEDIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA NEBRODENSE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA SINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
ROSA CANINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE

CISSUS	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI	H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	VIVAI / PIANTE
HOYA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
PRIMULA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
SAINTPAULIA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
CICLAMINO	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
AZALEA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
GERANIO	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
BEGONIA	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
KALANCHOE	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI	H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA	C65	VIVAI DI PIOPPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESI LE PIANTE DA BACCHE	M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FRUTTICOLI COMPRESI LE PIANTE DA BACCHE	M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE

<u>ZAFFERANO</u>	<u>H25</u>	<u>ZAFFERANO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ZAFFERANO</u>	<u>H34</u>	<u>ZAFFERANO BULBI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>LUFFA</u>	<u>D32</u>	<u>ZUCCA</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>ZUCCA</u>	<u>D32</u>	<u>ZUCCA</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>LUFFA</u>	<u>C79</u>	<u>ZUCCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ZUCCA</u>	<u>C79</u>	<u>ZUCCA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ZUCCA LAGENARIA</u>	<u>W36</u>	<u>ZUCCA LAGENARIA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ZUCCA LAGENARIA</u>	<u>M61</u>	<u>ZUCCA ORNAMENTALE</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>ZUCCA</u>	<u>M61</u>	<u>ZUCCA ORNAMENTALE</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>ZUCCHINO</u>	<u>D68</u>	<u>ZUCCHINA FIORE</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>ZUCCHINO</u>	<u>C50</u>	<u>ZUCCHINE</u>	<u>COCOMERI</u> <u>MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>ZUCCHINO</u>	<u>D49</u>	<u>ZUCCHINE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ZUCCHINO</u>	<u>M50</u>	<u>ZUCCHINE DA SEME IBRIDO</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>



generali.it